



SENT. N. 322/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI

Presidente

Cristiano BALDI

Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23951** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte nei confronti di:

R.M., cod. fisc. *omissis*, nato il *omissis* a

omissis e residente in *omissis*, via *omissis*, n. 7;

B.F., cod. fisc. *omissis*, nata il

omissis a *omissis* e residente in *omissis*, Via *omissis*, n. 88/1;

I.E., cod. fisc. *omissis*, nato a *omissis* il

omissis e residente in *omissis*, Via *omissis* 19, P. PT n. 3;

T.C.S., cod. fisc. *omissis*, nata il

omissis ad *omissis* (EE) e residente in *omissis*, Via

omissis, n. 4, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano IDEM del Foro di

Torino e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Torino, Via Gropello n.

10, PEC stefanoidem@pec.ordineavvocatitorino.it;

Uditi, nella pubblica udienza del 13 novembre 2024, il Consigliere relatore Dott. Ivano Malpesi, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Massimo Valero e l'Avv. Stefano Idem per la convenuta T.; non costituiti i restanti convenuti, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

La Procura regionale, con l'atto introduttivo del giudizio, agisce nei confronti di R.M., B.F. e I.E.,

nelle vesti di soci amministratori dal 30 ottobre 2009 al 9 giugno 2014 della

società F. S.n.c. (poi trasformata dal 10 giugno 2014 nella società

F. S.a.s. di R.M. & C., di cui il R. rimaneva

socio accomandatario e la B. socio accomandante sino al 15 febbraio

2019), già corrente in *omissis*, Via *omissis*, n. 62; nonché di T.

C.S., nella sua qualità di socio accomandante dal 10/06/2014

al 15/02/2019 della medesima s.a.s e successivamente titolare della relativa azienda, per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro

30.121,01 (trentamilacentotrentuno/01), in favore della Regione Piemonte e della sua società *in house* Finpiemonte S.p.a.

A fondamento della propria pretesa, il requirente adduce, in estrema sintesi, la mancata rendicontazione e restituzione del finanziamento, a valere sulla l.r.

n.28/1999 – “*Programma degli Interventi per l'accesso al credito delle microimprese commerciali per la concessione di finanziamenti*”, concesso da

Finpiemonte S.p.a. in data 29/11/2011 alla predetta società, per l'importo di complessivi euro 84.000,00, di cui euro 42.00,00 (quota del 50%) a carico di

	fondi regionali a tasso zero (e la restante parte a carico dell’istituto di credito	
	co-finanziatore Credit Agricole), per l'esecuzione di un intervento da realizzare	
	entro 12 mesi dall'erogazione del prestito, con rendicontazione da presentare	
	nei successivi 90 giorni.	
	Il contributo era finalizzato all’innovazione gestionale e tecnologica della	
	piccola impresa, mediante il finanziamento dell’acquisto di macchinari ed altre	
	dotazioni da realizzarsi presso la sede legale e operativa della medesima in	
	<i>omissis</i> , Via <i>omissis</i> n. 62, dove veniva esercitata l’attività di	
	somministrazione di alimenti e bevande.	
	L’impresa ometteva, peraltro, di inviare la rendicontazione finale del progetto	
	di intervento entro il termine del 15/05/2013 (previsto dal Programma regionale	
	in “90 giorni successivi alla data di ultimazione” dell’investimento) e si	
	rendeva, altresì, morosa nel pagamento delle rate del finanziamento erogato, di	
	cui corrispondeva soltanto le prime quote.	
	Successivamente, in data 19 giugno 2014 la società variava la propria forma	
	sociale da s.n.c. a s.a.s., con il subentro di T.C.S. in qualità	
	di socio in luogo di I.E. e l’acquisizione della qualità di	
	accomandante.	
	In data 11 gennaio 2019, poi, la sig.ra T. acquistava la titolarità	
	dell’azienda di somministrazione di alimenti e bevande detenuta dalla società,	
	mentre quest’ultima veniva cancellata dal registro delle imprese in data	
	15/2/2019.	
	In relazione ai citati inadempimenti, Finpiemonte S.p.a., con provvedimento	
	del 15/12/2017 (ad esito di procedimento avviato in data 06/09/2017),	
	provvedeva alla revoca totale del prestito, intimando la restituzione della	
	- pag. 3 di 20 -	

residua somma di euro 34.321,01, così suddivisa: euro 32.323,33 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali (quota capitale), oltre ad euro 1.997,68 a titolo di oneri di agevolazione, calcolati al tasso vigente alla data dell'erogazione.

Successivamente, Finpiemonte S.p.a., persistendo la mancata restituzione del suddetto importo, in data 6 agosto 2020 adottava apposito atto di costituzione in mora nei confronti della società e dei soci, successivamente rinnovato in data 23/02/2023 con l'aggiornamento dell'importo a euro 30.121,01 (di cui euro 28.123,33 per quota capitale ed euro 1.997,68 per oneri di agevolazione), a seguito della parziale escussione della garanzia consortile per euro 4.200,00.

Nel proprio atto introduttivo il requirente, richiamata in diritto l'esistenza di un rapporto di servizio sorto con la percezione del contributo pubblico, deduce la responsabilità dei soci accomandatari e accomandanti della società percettrice, consistente nello sviamento del contributo dalla sua originaria finalità pubblicistica.

La Procura regionale rappresenta, in particolare, che l'impresa convenuta presentava, a firma di B.F., la domanda di contributo ed otteneva lo stesso senza poi rispettare le disposizioni previste dal bando, a causa della mancata rendicontazione dell'investimento effettuato e della morosità nella restituzione del finanziamento, impedendo così la verifica dell'effettività delle prestazioni commissionate e remunerate e così determinando il danno erariale, conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

La condotta distrattiva sarebbe imputabile, nell'assunto attoreo, ai soci amministratori, dal 30 ottobre 2009 al 9 giugno 2014, R., B.

e I. (il R. altresì dal 10 giugno 2014 al 15 febbraio 2019 quale

accomandatario della s.a.s; la B. anche quale accomandante della

medesima s.a.s nello stesso periodo), oltre che della T. quale socia

accomandante ingeritasi nella gestione sociale dal 10 giugno 2014 al 15

febbraio 2019 (e successivamente unica proprietaria dell'azienda), ai quali

sarebbe imputabile l'omessa rendicontazione finale e la mancata restituzione

del finanziamento.

Il danno viene imputato dall'attore pubblico ai predetti convenuti a titolo di

dolo e in via solidale, venendo in emersione in capo ai medesimi la

rappresentazione e volizione del fatto dannoso, o, subordinatamente, a titolo di

"colpa gravissima", attesa l'inescusabile e manifesta violazione degli

elementari ed esigibili doveri pubblicistici.

Si è costituita in giudizio la sig.ra T.C.S., la quale

eccepisce la propria estraneità alla condotta distrattiva imputata, atteso il suo

ruolo di mero socio accomandante, senza poteri di amministrazione e con

responsabilità limitata alla quota di capitale conferita; qualità tra l'altro assunte

successivamente all'erogazione del finanziamento e alla scadenza del termine

di rendicontazione.

Domanda, conclusivamente, il rigetto della domanda attorea ovvero, in estremo

subordine, di rideterminare e ridurre il danno da porre a proprio carico.

Non si sono costituiti i restanti convenuti, che avevano peraltro presentato

proprie deduzioni istruttorie, ai sensi dell'art. 67 c.g.c., non ritenute dalla

Procura atte a superare la propria responsabilità.

Nella pubblica udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le rispettive

argomentazioni e confermato le conclusioni già rassegnate nei propri atti scritti.

La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia dei convenuti

R.M., B.F. e I.E., non costituiti in

giudizio nonostante la regolarità della notifica nei loro confronti, effettuata al domicilio eletto, anche per le fasi giudiziali successive, in sede di deduzioni istruttorie.

2. Nel merito, la domanda è parzialmente fondata e va accolta nei termini e limiti che seguono.

Com'è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (cfr., da ultimo, Cass., S.U., n. 111/2020), è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo gravante sulle finanze pubbliche ed i soggetti privati percettori i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (cfr. Cass., S.U., n. 5019/2010), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Il privato percettore dei contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica dell'attività di gestione dei medesimi e, conseguentemente, sussistendo in tal senso un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n. 1774/2013; *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App.,

n. 20/2011 e n. 256/2011).

3. Ciò posto, sotto il profilo della disamina della condotta contestata, dalla documentazione in atti risultano accertati i requisiti oggettivi e soggettivi atti ad integrare la responsabilità erariale degli amministratori della società percettrice del finanziamento, atteso che:

a) con domanda del 18/10/2011 a valere sulla l.r. n.28/1999, nonché del relativo Programma degli interventi, la società convenuta, per il tramite del proprio amministratore e legale rappresentate F.B., presentava

domanda di finanziamento finalizzata all'implementazione di piccola impresa;

b) in data 29/11/2011, Finpiemonte S.p.A. concedeva all'impresa beneficiaria un finanziamento pari a euro 84.000,00, dei quali euro 42.000,00 (pari al 50%) concessi con fondi regionali per l'esecuzione del predetto investimento, procedendo alla successiva erogazione;

c) in data 15/05/2013, scadeva il termine per la presentazione della relazione finale, così come previsto nel provvedimento di concessione, in virtù del quale il rendiconto finale doveva essere presentato entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l'esecuzione dell'intervento (un anno dall'erogazione del beneficio);

d) in data 15/12/2017 (a seguito di procedimento avviato il 6 settembre 2017), Finpiemonte S.p.a. provvedeva alla revoca dell'agevolazione, rilevando la mancata trasmissione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

La sequenza dei fatti sopra sinteticamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla società convenuta.

Appare, infatti, pacifico che l'impresa in oggetto, e per essa i suoi

amministratori *pro tempore* R., B. e I., che hanno

rivestito tale carica almeno sino al 9 giugno 2014, non abbia mai presentato la rendicontazione finale delle spese di investimento per l'acquisto di macchinari e altre dotazioni finalizzate allo sviluppo imprenditoriale, attraverso la quale si sarebbe potuta accertare la realizzazione e il rispetto degli obiettivi fissati nel bando. Tale comportamento ha determinato, così, un danno all'erario costituito dall'importo percepito e non correttamente destinato alle finalità pubbliche previste.

Il collegamento tra la finalità pubblica perseguita attraverso l'erogazione di agevolazioni a carico dell'erario e l'iniziativa imprenditoriale privata diretta a realizzarle viene assicurato, infatti, attraverso una rigida procedimentalizzazione dell'erogazione dei contributi, tra le cui fasi indispensabili vi è la rendicontazione, elemento cardine per la verifica di coerenza e congruità della spesa effettivamente sostenuta.

La necessità di rendicontazione dell'utilizzo di risorse pubbliche, con le modalità procedurali previste dalle diverse discipline di settore, costituisce espressione del principio generale di necessaria giustificazione della spesa: in difetto, non è possibile verificare la conformità dell'impiego alle finalità poste a base dell'erogazione, configurandosi quindi una verosimile distrazione del finanziamento percepito (cfr. questa Sezione, sent. n. 96/2023).

Sotto il profilo oggettivo, il Programma degli interventi in oggetto prevedeva, infatti, l'erogazione di finanziamenti finalizzati al conseguimento di alcuni obiettivi specifici, nell'ottica di un sostegno all'economia e all'occupazione.

Il bando prevedeva espressamente, quale clausola di revoca del finanziamento, la mancata rendicontazione dell'intervento.

Va peraltro ricordato che, anche a prescindere da tali violazioni del bando, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la mancata rendicontazione della spesa effettuata con provviste pubbliche rende manifesta l'antigiuridicità oggettiva della condotta, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., n. 152/2020).

Viene, inoltre, pacificamente ritenuto, in materia di contributi pubblici incisi da vincoli di destinazione, che spetta comunque al percettore, beneficiario degli stessi, dimostrare la coerenza del beneficio alle finalità previste, e dunque il suo corretto impiego (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 159/2015), nonché gli idonei elementi di riscontro rispetto alle dichiarazioni rese al momento dell'ottenimento e alle condizioni previste dal bando o dalla legge (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Friuli Venezia-Giulia, n. 62/2014; Sez. giur. Lazio, n. 914/2013); il che non può che presupporre, necessariamente, la rendicontazione degli interventi effettuati.

3.1. Tale onere non è stato validamente assolto dai citati convenuti, che, in sede di deduzioni istruttorie dinanzi alla Procura contabile, si sono limitati ad invocare come verosimile la perdita della documentazione giustificativa.

Invero, ciò che, ai fini probatori più rileva, è proprio la mancata produzione della documentazione giustificativa, di cui in modo non plausibile, si oppone genericamente lo smarrimento; sicché, il mancato assolvimento di tale necessario onere probatorio rende impossibile la ricostruzione, ora per allora, dell'effettiva destinazione delle asserite dotazioni oggetto di finanziamento alla finalità pubblica per il cui conseguimento lo stesso era stato concesso. Tant'è vero che l'esplicita previsione, da parte del bando, della tempestiva produzione

della rendicontazione e dei titoli di spesa a cura dell'impresa percettrice del finanziamento, appare espressamente finalizzata a consentire i controlli e le ispezioni dei funzionari di Finpiemonte, della Regione Piemonte o del Gruppo Tecnico di Valutazione, proprio a sottolineare l'esigenza, a fini di controllo del conseguimento della finalità pubblica, della collocazione "sul posto" delle innovazioni finanziate; controlli che sono stati, invece, di fatto elusi dagli odierni convenuti con il proprio comportamento omissivo della dovuta rendicontazione e con la mancata produzione di adeguata documentazione giustificativa.

In mancanza di elementi certi a loro discolpa contrari alle citate evidenze omissive, l'illiceità della condotta a carico dei convenuti deve ritenersi, dunque, pienamente acclarata ed ulteriormente rafforzata dalla scelta imputabile quantomeno al R. (rimasto in carica, dopo la trasformazione della s.n.c.

in s.a.s., quale socio accomandatario e amministratore sino al 15 febbraio 2019), di rimanere inerte nell'intero procedimento amministrativo di revoca del finanziamento. La dimostrazione puntuale, da parte del percettore, della coerenza dell'attività di spesa con le finalità proprie del contributo erogato, costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per la liceità della stessa (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 130/2015); sicché, in questo contesto, l'omesso adempimento del generale obbligo di puntuale rendicontazione delle risorse pubbliche assegnate si risolve, in definitiva, in un'inversione dell'onere della prova a carico dei convenuti circa l'insussistenza del danno contestato (*idem*, Corte conti, Sez. giur. Piemonte, sent. n. 56/2023); onere che, per le considerazioni sopra esposte, non è stato assolto.

4. Alla luce di quanto esposto, è configurabile la responsabilità personale dei

predetti soci legali rappresentanti e amministratori della società F.,

in quanto l'omessa rendicontazione e lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, prima, nonché l'omessa restituzione delle stesse poi, non possono che essere ragionevolmente imputabili a scelte e comportamenti degli stessi, quali incaricati della gestione societaria e quali soggetti che, attraverso la sottoscrizione della domanda di agevolazione e del contratto di finanziamento (avvenuta quando gli stessi erano in carica e materialmente operata dalla B.), si sono impegnati al rispetto delle relative condizioni di fruizione.

È, infatti, principio consolidato in giurisprudenza che le persone fisiche collegate in modo organico alla persona giuridica, che abbiano cagionato materialmente il danno con le proprie condotte illecite, debbano essere le prime a rispondere, in ogni sede, delle conseguenze esiziali del loro illecito operato (cfr., *ex multis*, Cass., S.U., ord. n. 23332/2009, n. 30786/2011 e n. 19891/2014), per avere avuto la concreta disponibilità delle somme di spettanza pubblica, ovvero per aver sviluppato le condizioni necessarie per il loro indebito incameramento (Cass., S.U., ord. n. 5019/2010; n. 10062/2011 e n. 295/2013).

Essi hanno dunque violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si sono direttamente ingeriti nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda e la sottoscrizione del contratto di finanziamento; non presentando, entro il termine previsto né mai

successivamente, la rendicontazione degli interventi finanziati, come avrebbero dovuto in virtù delle proprie deleghe gestionali; non provvedendo alle scadenze all'integrale restituzione dell'indebitato, nonostante le successive intimazioni e gli atti di costituzione in mora di Finpiemonte S.p.a., notificati anche personalmente ai medesimi; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, essi stessi agenti contabili di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

La Suprema Corte, con la sentenza n. 296 del 2013, ha poi ulteriormente chiarito in materia che: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione”*.

I predetti convenuti devono, quindi, rispondere dell'ammanco pubblico, stante anche l'avvenuta estinzione della società da loro all'epoca amministrata.

5. Sotto il profilo soggettivo, alla luce della considerazioni che precedono, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta imputabile ai predetti soci amministratori e legali rappresentanti il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'erogazione del finanziamento, avendo essi, in nome e per conto della società, richiesto, ottenuto e gestito contributi per lo svolgimento di un'attività economica, senza peraltro poi rispettare i semplici precetti che erano obbligati ad osservare.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. sentenza di questa Sezione, n. 227/2022).

D'altra parte, il silenzio serbato, in particolare, dal convenuto R. di fronte alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca ed al successivo atto di costituzione in mora, costituisce elemento che conferma la connotazione in termini di intenzionalità della condotta imputabile, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale, nei termini elaborati dalla giurisprudenza contabile, in quanto nascente da inadempimento volontario e/o cosciente

dell'obbligazione contrattuale, segnatamente di quella di rendicontazione.

Tale obbligazione non rileva, infatti, soltanto sotto il profilo meramente formale ma anche in quanto essa è indispensabile, secondo i principi generali contabili di trasparenza e verificabilità dettati dalla legge n. 196/2009 (Allegato 1 "*Principi contabili generali*") in materia di finanza pubblica (cfr. sent. di questa Sezione, n. 56/2023, cit.), per consentire il controllo dell'effettivo impiego delle risorse assegnate per il conseguimento della pubblica finalità (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I App., n. 143/2007 e n. 358/2007; Sez. II App., n. 253/2023); senza che sia peraltro necessario accertare, in capo ai responsabili, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze pregiudizievoli per l'Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, n. 128/2015).

Tali conclusioni appaiono, altresì, coerenti con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE consolidatasi in tema di fondi comunitari, la quale stabilisce principi generali operanti in materia di concessione di finanziamenti pubblici (cfr. Corte di giustizia CE - Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa *Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening* - C-383/06; Corte di giustizia CE - Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa *Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre* - C-465/10; cfr. anche questa Sezione, n. 95/2023 cit.).

Atteso il riscontrato elemento soggettivo doloso, i convenuti devono, pertanto, rispondere in solido del cagionato danno erariale, ai sensi dell'art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/1994.

6. Venendo invece alla disamina della posizione del socio accomandante

T.C.S., nella prospettazione del requirente

quest'ultima viene chiamata in giudizio per il proprio ruolo di socio

accomandante della società che si sarebbe ingerito nella gestione della stessa

(dal 10/6/2014 al 15/02/2019), nonché di unica proprietaria dell'azienda di

somministrazione di alimenti e bevande dall'11/01/2019.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la posizione di socio accomandante

privo di poteri di amministrazione, acquisita tra l'altro in epoca successiva alla

scadenza del termine di rendicontazione dell'intervento, e l'assenza di concrete

evidenze di prova di una reale ingerenza della T. nell'intera gestione

attiva della società non sia sufficiente, di per sé, a fondarne la dedotta

responsabilità amministrativa.

La sottoscrizione da parte della T., unitamente ai soci amministratori

della società, dei contratti di affitto dell'azienda a terzi in data 30/6/2014 e

10/9/2015, ben potrebbe essere avvenuta, infatti, come efficacemente

rappresentato dalla difesa, in forza di procura speciale, ex art. 2320 c.c., ovvero,

ancor più pregnantemente, con valenza di mera autorizzazione all'operazione,

come previsto dall'art. 8 dell'atto di acquisto della quota sociale (cfr. doc. 2

della difesa) e dall'art. 2320 , secondo comma, del c.c. Il carattere circoscritto

di tali atti, inoltre, non appare sufficiente a comprovarne un'ingerenza

nell'amministrazione tale da poter assurgere a fonte di generale responsabilità

per tutte le obbligazioni sociali.

Anche a voler, poi, configurare una responsabilità illimitata e solidale della

T. per tutte le obbligazioni sociali, il Collegio deve, peraltro, ribadire la

propria non condivisione dell'orientamento giurisprudenziale favorevole

all'estensione *tout court* dei principi civilistici concernenti la responsabilità

illimitata e solidale dei soci di società di persone (quale, ad esempio, quello

previsto dall'art. 2291 cod. civ. con riguardo alle società in nome collettivo,

estensibile alle società in accomandita semplice, ex art. 2315 c.c.) anche alle obbligazioni restitutorie nei confronti dell'erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 245/2016, punto 6 del *fatto e diritto*; Sez. giur. Piemonte, n. 204/2021, punto 4 del *diritto*; n. 452/2021, punto 2 del *diritto*; Sez. Veneto, n. 206/2021, punto 5 del *diritto*).

Come già precisato nella propria precedente pronuncia n. 71/2023, questo Collegio ritiene, infatti, che esso non possa operare con riguardo ai soci: a) sforniti del potere di amministrazione societaria; b) di cui non sia, altresì, provata una concreta responsabilità nella causazione del danno erariale (Corte conti, Sez. giur. Calabria, n. 212/2014, punto 2 del *diritto*).

Occorre infatti tenere distinti il piano delle responsabilità civilistiche per le obbligazioni societarie, regolato appunto dalle predette norme codicistiche, dal piano dell'eventuale responsabilità amministrativo-contabile, che è personale e presuppone uno specifico comportamento attivo od omissivo, posto in essere in violazione di obblighi di servizio (anche latamente intesi, nell'accezione specificata al precedente capo 2) ed imputabile all'autore a titolo di dolo o colpa grave, ex art. 1 l. n. 20/1994.

Orbene, nell'odierna fattispecie la convenuta T. non solo non risulta aver avuto alcun ruolo nella richiesta del contributo pubblico oggetto di contenzioso (essendo subentrata nella compagine sociale circa due anni e mezzo più tardi), ma neppure emerge prova che si sia mai ingerita nella gestione dello stesso, non risultando direttamente coinvolta nel processo amministrativo che ne ha regolato l'erogazione, la destinazione o l'impiego, ed essendo intervenuta nella compagine societaria in data successiva alle suddette fasi e con una responsabilità limitata alla sola quota conferita.

Ella, non avendo poteri di amministrazione, non avrebbe neppure potuto opporsi preventivamente alle operazioni in materia poste in essere dai legali rappresentanti e amministratori della società, in forza del disposto di cui agli artt. 2318 e 2320 c.c., primo comma; salvo la prova contraria, nella fattispecie insussistente, circa la sussistenza di specifiche competenze ispettive e di sorveglianza, in ipotesi non esercitate dal socio accomandante (cfr. questa Sezione, n. 77/2023).

6.1. Tantomeno appare rilevante, infine, la circostanza che la sig.ra T. abbia successivamente (in data 11/1/2019) rilevato dalla società F. s.a.s., prima dell'estinzione della stessa, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande sita in Grugliasco.

Anche a voler inammissibilmente prescindere, ancora una volta, dalla necessaria distinzione tra i distinti piani della responsabilità civilistica e di quella amministrativo-contabile, l'atto di cessione di azienda (cfr. doc. 4 della difesa) prevedeva in ogni caso espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esclusione dei debiti, che rimanevano a carico della parte cedente (e dunque della F. s.a.s.), mentre ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 2560 c.c., secondo comma, non risulta fornita in giudizio dall'attore pubblico la prova della risultanza, nei libri contabili obbligatori, del debito verso Finpiemonte.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda qui formulata nei confronti della sig.ra T. non possa trovare accoglimento, non essendo stata fornita la prova di alcun concreto elemento a suo carico personale e non risultando configurabile in radice, sulla base dei generali principi che la governano (art. 28 Cost.; art. 1, comma 1, l. n. 20/1994), una responsabilità amministrativa per

danno erariale “per posizione”.

Diversamente opinando, la responsabilità amministrativa per danno erariale verrebbe ad essere imputata, in palese violazione dei richiamati principi generali, oltreché del principio costituzionale della difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.; art. 6 CEDU), in modo oggettivo, senza necessità alcuna di indagini né sul piano del concorso causale dei convenuti all’evento, né sul piano del comportamento doloso o gravemente colposo agli stessi ascrivibile (cfr. questa Sezione, n. 253/2021).

7. Sussistendone tutti gli elementi costitutivi, deve essere conclusivamente affermata la responsabilità erariale dei convenuti R., B. e

I. per i fatti di causa, con conseguente condanna in solido al risarcimento della sopra specificata somma di euro 30.121,01, come correttamente dedotta e documentata dall’attore pubblico, a favore della Regione Piemonte, da individuarsi quale amministrazione direttamente danneggiata (cfr., da ultimo, Cass., S.U., ord. n. 26738/2021).

Sulla somma come sopra determinata è altresì dovuta dai responsabili la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del contributo fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all’effettivo soddisfo.

8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti dei convenuti R., B. e I. e si liquidano come da dispositivo.

Stante l’assoluzione nel merito della convenuta T. e visto l’articolo 31, comma 2, c.g.c., le spese di lite vengono liquidate a suo favore come in dispositivo.

	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	-DICHIARA la contumacia dei convenuti R.M., B.	
	F. e I.E.;	
	-CONDANNA in solido i predetti R.M., B.	
	F. e I.E. al pagamento, in favore della Regione	
	Piemonte, dell'importo di euro 30.121,01 (trentamila duecentoventuno/01) , oltre	
	a rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalla data di	
	percezione del contributo sino alla data di deposito della presente sentenza, ed	
	interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito sino al soddisfo;	
	-CONDANNA i medesimi convenuti in solido al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 1.122,53	
	(millecentoventidue/53);	
	-RESPINGE la domanda proposta nei confronti di T.C.	
	S.;	
	-LIQUIDA a carico della Regione Piemonte le spese di lite in favore della	
	convenuta T.C.S. in complessivi euro 1.500,00 (euro	
	milleciquecento/00) per diritti ed onorari, oltre il 15% per spese generali ed	
	I.V.A. e C.P.A. come per legge.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 13 novembre 2024, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Cristiano Baldi, Consigliere	
	- pag. 19 di 20 -	

	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 23/12/2024	
		Il Direttore della Segreteria
		Caterina SCRUGLI
		<i>F.to digitalmente</i>
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
		Il Presidente
		Marco PIERONI
		<i>F.to digitalmente</i>
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 23/12/2024	Il Direttore della Segreteria
		Caterina SCRUGLI
		<i>F.to digitalmente</i>
	- pag. 20 di 20 -	